

STUDIO LEGALE

Avvocato Alessio Orsini

**Tribunale di Ascoli Piceno ordinanza 09.07.2019 – Consulenza tecnica di parte
prova scritta per contrastare la richiesta di concessione della provvisoria
esecuzione al decreto ingiuntivo**

Raggiunti dalla notifica di un decreto ingiuntivo da parte di un noto istituto di credito, il quale chiedeva il pagamento di circa € 1.460.000,00, i quattro fidejussori spiegarono opposizione rilevando l'usurarietà del contratto sia tenendo in considerazione i tassi moratori che la commissione di estinzione anticipata.

Alla prima udienza, la Banca chiese concedersi la provvisoria esecuzione, che il G.I. negò affermando come *“la CTP di parte possa costituire prova scritta idonea a contrastare la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione”*.

Oltre al predetto importante principio, il Giudice ha altresì osservato come per la Banca non sussistesse un *“imminente pericolo di perdere la garanzia del proprio credito”*, tenuto in debita considerazione, oltre al patrimonio di ben 4 garanti, anche quello della debitrice principale.

N. R.G. 2019/



TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO

Il Giudice dott. Enza Foti,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28/06/2019,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

LETTI gli atti;

vista la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione avanzata dalla parte opposta;
ritenuto che la documentazione versata in atti dalla parte opposta è idonea, allo stato e nei limiti della valutazione sommaria ammessa in questa sede, a supportare l'opposizione;
ritenuto, dunque, che la CTP di parte possa costituire prova scritta idonea a contrastare la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione;

considerato che la società opposta, a garanzia del proprio credito ha, oltre al patrimonio della debitrice principale (comprese le garanzie reali dalla stessa rilasciate) anche il patrimonio di ben quattro garanti (le parti del presente giudizio), non sussistendo, pertanto, l'imminente pericolo di perdere la garanzia del proprio credito;

vista la richiesta di riunione per connessione del presente giudizio al giudizio di opposizione a precetto pendente avanti ad altro giudice di questo Tribunale ed attivato dalla società debitrice principale;

considerato che, in relazione alla natura dei due procedimenti (opposizione a decreto ingiuntivo ed opposizione a precetto), è chiaro come gli stessi abbiano un *petitum* immediato differente e non sovrapponibile;

ritenuto peraltro che non vi è coincidenza soggettiva tra le parti del presente giudizio e quello di opposizione a precetto;

P.Q.M.

Rigetta la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto;

rigetta la richiesta di riunione;

concede i termini di cui all'art. 183 c. VI c.p.c. a partire dal 20 luglio 2019;

fissa per l'esame delle eventuali richieste istruttorie l'udienza del 6 dicembre 2019 ore 10.00

Si comunichi.

Ascoli Piceno, 9 luglio 2019

Pagina 1



Il Giudice

Enza Foti

AVV. ALESSIO ORSINI

